



P.IVA: 03255220836

**Sede Legale:**

MESSINA (ME) - Via P. Frumentario, 19

Tel. 090.675605

Email: [ecosilasrls@gmail.com](mailto:ecosilasrls@gmail.com)

## **OGGETTO: Esonero DPI.**

Nel Protocollo d'intesa del 14/08/2021 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) secondo quanto previsto - dall'articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021 è previsto che "Nell'anno scolastico 2021- 2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza" e -dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive"

Pertanto, nell'eventualità che un allievo possa essere esonerato dall'obbligo di utilizzo della mascherina, la famiglia deve fornire alla scuola un certificato redatto da parte del Medico di Medicina Generale (MMG). Nel certificato potrà essere indicato: (a) l'esonero dall'obbligo di uso continuativo o per periodo prolungato della mascherina; oppure (b) l'esonero assoluto dall'obbligo di uso della mascherina.

Nel primo caso (a) all'alunno sarà consentito di non indossare la mascherina solo quando è seduto al posto ed è correttamente distanziato (minimo 1 metro) da compagni ed insegnanti; in tutte le situazioni di movimento nell'aula e negli spazi chiusi dell'edificio scolastico che prevedono la riduzione del distanziamento da altre persone l'alunno dovrà tenere la mascherina correttamente indossata (copertura completa di bocca e naso), trattandosi di brevi periodi di tempo.

Nel secondo caso (b), ponendosi una importante questione di tutela della sicurezza e della salute, oltre che per l'alunno interessato all'esonero, anche per tutte le altre persone che frequentano la scuola insieme all'alunno, venendo a mancare la reciprocità della protezione delle vie respiratorie, il distanziamento di almeno un metro tra l'alunno privo di mascherina ed i compagni, i docenti e il personale ATA dovrà essere garantito in ogni momento con la massima attenzione.

Si specifica che, in mancanza di certificato da parte del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS), la richiesta non sarà accolta. Si allega il Modulo richiesta esonero all'uso della mascherina da includere alla documentazione.

Il Medico Competente  
Dr Carmelo Nucera